

Bruxelles, 28.11.2016
COM(2016) 856 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante
modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365**

{SWD(2016) 368 final}

{SWD(2016) 369 final}

ALLEGATO
SEZIONE A
REQUISITI DEL PIANO DI RISANAMENTO

1. Il piano di risanamento:

- (1) non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento;
- (2) tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze;
- (3) assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nella stesura del piano di risanamento le FMI collegate e le parti interessate che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità.

2. Il piano di risanamento riporta:

- (1) una sintesi dei suoi elementi salienti e una sintesi della capacità di risanamento complessiva;
- (2) una sintesi delle modifiche sostanziali della CCP rispetto all'ultimo piano di risanamento;
- (3) un piano di comunicazione e informazione che delinea il modo in cui la CCP intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
- (4) la gamma completa degli interventi su capitale, allocazione delle perdite e liquidità necessari al fine di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria della CCP, compresi il ribilanciamento del portafoglio e il ripristino della situazione patrimoniale, e di ricostituire le risorse prefinanziate di cui la CCP necessita per restare economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e continuare a prestare i servizi essenziali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione e dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione;
- (5) adeguate condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento, inclusa una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
- (6) la descrizione dettagliata degli impedimenti sostanziali a una sua esecuzione efficace e tempestiva, anche in termini di effetto sui partecipanti diretti e sui clienti, compreso il caso in cui è probabile che i partecipanti diretti adottino, in conformità del rispettivo piano di risanamento, provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE, e, se applicabile, in termini di effetto sul resto del gruppo;
- (7) l'indicazione delle funzioni essenziali;
- (8) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della CCP;

- (9) una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance della CCP e con cui è integrata nel regolamento operativo della CCP sottoscritto dai partecipanti diretti, e una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
- (10) meccanismi e misure in grado di incentivare i partecipanti diretti non inadempienti a presentare offerte concorrenziali quando sono messe all'asta le posizioni dei partecipanti inadempienti;
- (11) meccanismi e misure che permettono alla CCP un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire risorse o liquidità tra linee di business, in modo da poter continuare a svolgere le proprie funzioni e assolvere le obbligazioni alla scadenza;
- (12) meccanismi e misure:
 - (a) per ridurre i rischi;
 - (b) per ristrutturare i contratti, diritti, attività e passività;
 - (c) per ristrutturare le linee di business;
 - (d) necessari per la continuità di accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
 - (e) necessari per la continuità di funzionamento delle procedure operative della CCP, compresi infrastrutture e servizi informatici;
 - (f) meccanismi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;
 - (g) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria e relativo effetto finanziario previsto;
 - (h) misure preparatorie che la CCP ha preso o intende prendere per agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per una sua ricapitalizzazione tempestiva, per il ribilanciamento del portafoglio e per la ricostituzione delle risorse prefinanziate, e la relativa applicabilità attraverso le frontiere;
 - (i) un quadro di indicatori che indica il punto in cui possono essere avviate le azioni adeguate previste dal piano;
 - (j) se applicabile, un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate nel piano, la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e l'indicazione delle attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale;
 - (k) tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari estremi di stress pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui eventi di portata sistemica, stress specifici al soggetto giuridico e all'eventuale gruppo di appartenenza e

stress specifici a singoli partecipanti diretti della CCP o, nel caso, a una FMI collegata;

- (1) tenuto conto dell'articolo 34 e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli scenari determinati dalla situazione di stress o dall'inadempimento di uno o più partecipanti oppure da altri motivi, comprese le perdite derivanti dalle attività di investimento della CCP o da problemi operativi (anche sotto forma di grave minaccia esterna per l'operatività della CCP dovuta a perturbazione o shock esterni oppure ad incidente informatico).

SEZIONE B

INFORMAZIONI CHE L'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE PUÒ CHIEDERE ALLA CCP AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISOLUZIONE

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione l'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornire almeno:

- (1) una descrizione dettagliata della struttura organizzativa della CCP, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;
- (2) l'identificazione dell'assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;
- (3) l'ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave di ciascuna persona giuridica;
- (4) una mappatura delle operazioni essenziali e delle linee di business principali della CCP, compresi i dati dello stato patrimoniale relativi a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;
- (5) una descrizione dettagliata delle componenti della CCP e delle attività svolte da tutti i suoi soggetti giuridici, operando una distinzione almeno per tipo di servizi e rispettivo importo dei volumi compensati, posizioni aperte, margine iniziale, flussi del margine di variazione, fondi di garanzia in caso di inadempimento e relativi diritti di valutazione o altre azioni di risanamento concernenti tali linee di business;
- (6) dati sugli strumenti di capitale e titoli di debito emessi dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici;
- (7) la provenienza delle garanzie reali ricevute dalla CCP, con indicazione della relativa forma (trasferimento del titolo di proprietà o diritto di garanzia), il destinatario delle garanzie reali costituite dalla CCP, con indicazione della relativa forma e del titolare, e, in entrambi i casi, la giurisdizione in cui è ubicata la garanzia;
- (8) una descrizione delle esposizioni fuori bilancio della CCP e dei suoi soggetti giuridici, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;
- (9) le coperture rilevanti della CCP, compresa l'attribuzione alle varie persone giuridiche;
- (10) l'indicazione dell'esposizione e dell'importanza relative dei partecipanti diretti della CCP e un'analisi dell'impatto sulla CCP del dissesto di grandi partecipanti diretti;

- (11) ciascun sistema nel quale la CCP effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;
- (12) ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale la CCP partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;
- (13) un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dalla CCP, fra cui quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le segnalazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;
- (14) l'identificazione dei proprietari dei sistemi indicati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio e i software e sistemi ovvero le licenze, compresa l'attribuzione ai loro vari soggetti giuridici, operazioni essenziali e linee di business principali;
- (15) l'identificazione e la mappatura delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze fra di esse, quali:
 - personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;
 - accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;
 - esposizioni creditizie effettive o potenziali;
 - accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempienza indiretta e accordi di netting tra affiliati;
 - trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back; accordi sul livello di servizio;
- (16) l'autorità competente e l'autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell'articolo 3 del presente regolamento;
- (17) il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per preparare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;
- (18) una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione;
- (19) tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l'attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall'autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell'eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull'applicazione dello strumento;
- (20) una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;
- (21) informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C
ASPETTI CHE L'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE DEVE PRENDERE IN
CONSIDERAZIONE
NEL VALUTARE LA RISOLVIBILITÀ DELLA CCP

Nel valutare la risolvibilità della CCP l'autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

- (1) la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le linee di business principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;
- (2) la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;
- (3) la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;
- (4) la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;
- (5) la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;
- (6) la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o linee di business principali;
- (7) la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e regolamento;
- (8) l'adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all'autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;
- (9) la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
- (10) la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione;
- (11) la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;
- (12) se la CCP fruisce di garanzie infragruppo o vi è esposta, la misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;
- (13) qualora la CCP effettui operazioni back-to-back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

- (14) la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back-to-back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;
- (15) la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business ai soggetti del gruppo;
- (16) nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del gruppo di appartenenza;
- (17) l'esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;
- (18) la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;
- (19) la possibilità di attivare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;
- (20) i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all'articolo 33, paragrafo 1;
- (21) gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;
- (22) la credibilità dell'attivazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;
- (23) la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;
- (24) la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;
- (25) la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari;
- (26) la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento.